

VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER IL PERIODO MARZO 2011 – OTTOBRE 2011 PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DELL'ALIMENTAZIONE DEL VENETO

Il giorno 28 marzo 2011, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera, tra:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal Presidente regionale di categoria Giacomo Deon, con l'assistenza del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto ed Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo,

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal Presidente di categoria Mirco Dalla Vecchia, dal Segretario regionale di categoria signora Emanuela Barbiero, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D' Aliberti;

e

FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Onofrio Rota;

FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Renzo Pellizzon;

UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Nicola Storti;

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto

- Il punto 2) contratto collettivo regionale di lavoro del 30 agosto 2010, per i dipendenti delle imprese artigiane del settore dell'alimentazione del Veneto prevede l'Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.207 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008", ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento maggio 2010 / dicembre 2010
- che il medesimo articolo prevede per l'erogazione dell'EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;

Le parti verificato (fonte Ebav):

- che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV è diminuito del - **1,5%** nel periodo di riferimento (maggio/dicembre 2010) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (maggio/dicembre 2009);

- che il numero dei lavoratori è aumentato dello **+ 2,8 %** nel periodo di riferimento (maggio/dicembre 2010) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (maggio/dicembre 2009);
- che i due parametri (aziende/lavoratori), rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 30/08/2010, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo maggio/dicembre 2010;

concordano quanto segue:

1. a far data **dal mese dal 01 MARZO 2011 e fino alla data del 31 OTTOBRE 2011** sarà erogato, per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore alimentaristi artigiano nel periodo di riferimento (maggio 2010 / dicembre 2010) , l' EET seguente:

LIVELLI	EET (mensile) dal 01.03.11 al 31.10.11	EET (quota oraria) dal 01.03.11 al 31.10.11
1S	70,60	0,40809
1	58,56	0,33850
2	50,35	0,29104
3S	44,88	0,25942
3	39,95	0,23092
4	36,67	0,21197
5	33,39	0,19301
6	29,01	0,16769

2) Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 viene riconosciuto l'EET nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio di livello 5°, a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 8 (otto) mesi nel periodo di riferimento.-

3) L' EET è escluso ai fini del computo del TFR.-

4) Le Parti ribadiscono che l'EET previsto nel CCRL del 30.08.2010 ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente e dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011).-

5) Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 2) del Contratto regionale di lavoro del 30 agosto 2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto

FAI-CISL del Veneto

CNA del Veneto

FLAI CGIL del Veneto

CASARTIGIANI Veneto

UILA UIL del Veneto